

Accordo integrativo di provvedimento ex art. 11 della legge 241/1990

tra

la **Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles – SHAM** (c.f.: 97843200581 e p.IVA: 13597591000), in persona del legale rappresentante in carica, con sede legale in Milano, via Carlo Imbonati n. 18 (d'ora in avanti solo "SHAM"),

e

la **Centro Processi Assicurativi s.r.l. – CPA** (c.f. e p.IVA: 08232800964), in persona del legale rappresentante in carica, con sede legale in Milano, via Felice Casati n. 1/A (d'ora in avanti solo "CPA"),

e

la **Azienda Sociosanitaria Ligure 2 - A.S.L. 2** (p.IVA: 01062990096), in persona del Direttore generale e legale rappresentante in carica, con sede legale in Savona, piazza Sandro Pertini n. 10 (d'ora in avanti solo "ASL 2"), anche in qualità di delegato dalla Regione Liguria per la definizione della questione oggetto della presente scrittura privata,

e

la **Regione Liguria – Direzione Centrale Organizzazione – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale** (c.f. e p.IVA: ...), in persona del legale rappresentante in carica, con sede legale in Genova, via Fieschi n. 15, anche in qualità di delegato dalla Regione Liguria per la definizione della questione oggetto della presente scrittura privata.

- - -

Premesso che:

- a) con la deliberazione 16.2.2012, n. 120, l'ASL 2, in qualità di capofila, ha affidato i "servizi di gestione e liquidazione dei sinistri (*Loss Adjuster*)" alla Studio Tecnico Ravinale s.n.c. per il periodo dal 28.3.2012 al 28.3.2017, per un importo annuo complessivo di € 231.420,00 + I.V.A., e in seguito sono stati stipulati i relativi contratti con ciascuna delle Aziende Sanitarie e con gli Enti ospedalieri interessati ("**Gestione 2012-2018**");
- b) con la determina 21.6.2018, n. 226, la A.Li.Sa. ha aggiudicato alla Roberto Ravinale & Partners s.r.l. la gara d'appalto n. 6888618 per l'affidamento del servizio di gestione e liquidazione dei sinistri (*Loss Adjuster*);

- c) con la sentenza n. 171/2019 il T.A.R. Liguria ha annullato l'aggiudicazione di cui alla lettera "b)", disponendo la rinnovazione delle operazioni di gara a partire dalla valutazione delle offerte tecniche;
- d) in ottemperanza alla citata sentenza la A.Li.Sa. ha rinnovato le valutazioni tecniche e, con la determina 27.6.2019, n. 240, ha nuovamente aggiudicato la gara in questione alla Roberto Ravinale & Partners s.r.l.;
- e) la CPA ha impugnato davanti al medesimo T.A.R. Liguria anche tale nuova aggiudicazione e pertanto, nelle more del contenzioso, il 29.11.2019 la A.Li.Sa. ha stipulato con la Roberto Ravinale & Partners s.r.l. una convenzione di fornitura per l'affidamento del servizio di cui si tratta (d'ora in avanti solo la **"Convenzione": "Gestione 2019-2021"**);
- f) con sentenza 3 gennaio 2020, n. 2, il T.A.R. Liguria ha annullato la Determinazione n. 240/2019 e ha ordinato la rinnovazione della fase di valutazione delle offerte tecniche della gara CIG 6888618;
- g) in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Liguria, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 7 luglio 2020, n. 4368, le valutazioni delle offerte tecniche sono state rinnovate e, con Decreto del Dirigente S.U.A.R. – *medio tempore* subentrata nell'esercizio delle funzioni di C.R.A. ai sensi della L.R. n. 2/2021 – n. 4039 del 30.06.2021, la gara CIG 6888618 è stata aggiudicata a Centro Processi Assicurativi S.r.l., che in data 7.09.2021 ha stipulato la convenzione per l'affidamento quadriennale del servizio a far data dal 2021 (**"Gestione 2021-2025"**);
- h) il 31.12.2019 la SHAM ha incorporato la Roberto Ravinale & Partners s.r.l. ed è pertanto succeduta nelle relative obbligazioni;
- i) per quanto qui rileva: **-i.1)** l'art. 2 del contratto 2012-2018 prevede l'obbligo di *"proseguimento delle gestioni di tutti i sinistri pendenti – ma già denunciati nel corso di validità contrattuale – per un ulteriore periodo massimo di due anni decorrenti dalla data di scadenza del presente contratto"*. Poiché tale scadenza risulta essere intervenuta il 28.11.2019 (per effetto della sottoscrizione, il 29.11.2019, della nuova Convenzione di cui alla lettera "e)"), la SHAM era obbligata a gestire i sinistri già pendenti (o presi in carico al 28.11.2019) fino al 28.11.2021; **-i.2)** la Convenzione del 29.11.2019 stabilisce che per l'esecuzione

del servizio l'aggiudicatario deve rispettare le modalità e i termini temporali individuati nel "*capitolato tecnico*", e quindi (per effetto del combinato disposto delle relative previsioni dello stesso capitolato) la SHAM risulta obbligata a "*proseguire la gestione dei sinistri aperti*" sino alla loro conclusione anche dopo l'intervenuta risoluzione della Convenzione del 29.11.2019 a seguito della definizione del contenzioso instaurato dalla CPA in relazione all'aggiudicazione del 27.6.2019 alla Roberto Ravinale & Partners s.r.l. (poi incorporata dalla medesima SHAM);

- j)** in vista della scadenza del 28.11.2021 (di cui alla lettera "*i.1*") la SHAM si è attivata per restituire alla A.S.L. n. 2 tutta la documentazione relativa ai sinistri gestiti in forza del contratto 2012-2018, in modo da consentire il corretto subentro di un nuovo gestore. Peraltro, per cause non imputabili ad alcuna parte, tale consegna non è avvenuta;
- k)** A.S.L. n. 2 e S.U.A.R. hanno manifestato l'esigenza di razionalizzare il trapasso della gestione del servizio e, a tal fine, hanno chiesto a SHAM, in qualità di affidatario della Gestione 2012-2018 e della Gestione 2019-2021, e a CPA, in qualità di affidataria della Gestione 2021-2025, la disponibilità ad addivenire a una soluzione che permetta di accentrare presso un unico soggetto la gestione sia dei sinistri pendenti, sia dei sinistri di nuova apertura;
- l)** il 26.11.2021 si è svolta una riunione telematica con tutte le parti coinvolte dalle vicende sopra indicate;
- m)** con nota a mezzo PEC dell'1.12.2021, CPA ha confermato la propria disponibilità ad accollarsi la Gestione 2012-2018 e la Gestione 2019-2021, a condizione che il trasferimento avvenga con modalità tecniche idonee ad assicurare la completezza e la correttezza delle informazioni e dei documenti necessari alla presa in carico dei sinistri e ferme restando le condizioni economiche previste dalle convenzioni rispettivamente stipulate da A.S.L. n. 2 e da S.U.A.R. con Ravinale;
- n)** la SHAM, da ultimo con la p.e.c. del 28.11.2021 ha preso atto della suddetta disponibilità di CPA e si è detta disponibile a sua volta a trasferire la gestione di tutti i sinistri ancora in carico afferenti al contratto 2012-2018 entro il 31.1.2022 e dei sinistri afferenti alla Convenzione 2019-2021 entro il 28.2.2022;

- o) con nota a mezzo PEC prot-2021-0057628 del 2.12.2021, la Regione Liguria ha delegato A.S.L. n. 2 e S.U.A.R. a definire con gli operatori economici SHAM e CPA s.r.l. i contenuti di un accordo volto a gestire il trasferimento dei sinistri con riferimento alla Gestione 2012-2018 e alla Gestione 2019-2021;
- p) con nota a mezzo PEC prot. 118565 del 14.12.2021, l'A.S.L. n. 2 ha chiesto a SHAM e a CPA di predisporre una bozza condivisa di accordo per regolamentare il trasferimento dei sinistri anche per la parte informatica;
- q) con il presente accordo, le Parti intendono dunque regolamentare, anche per la parte informatica, le modalità con cui avrà luogo il trasferimento dei sinistri di cui alla Gestione 2012-2018 e alla Gestione 2019-2021 (l'“Accordo”).

Ciò premesso, tutte le Parti

convengono

quanto segue.

1. PREMESSE

- 1. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante della presente scrittura privata.

2. OGGETTO

- 2. Con il presente Accordo:
 - a) A.S.L. n. 2 esprime la volontà di attribuire a CPA, entro e non oltre il 31.01.2022, i sinistri pendenti facenti capo alla Gestione 2012-2018;
 - b) S.U.A.R., all'uopo delegata da Regione Liguria, esprime la volontà di risolvere consensualmente la Convenzione stipulata con Ravinale per la Gestione 2019-2021;
 - c) SHAM, subentrata in tutte le posizioni giuridiche attive e passive di Ravinale, prende atto della volontà dell'ASL n. 2 e accetta di dismettere i sinistri della Gestione 2012-2018 entro e non oltre il 31.01.2022, e prende atto altresì della volontà di S.U.A.R. e accetta di risolvere consensualmente la convenzione per la Gestione 2019-2021;

- d) CPA accetta di farsi carico dei sinistri pendenti di cui alla gestione 2012-2018 e alla gestione 2019-2021, alle condizioni economiche previste dalle convenzioni rispettivamente stipulate da Ravinale con A.S.L. n. 2 e con S.U.A.R. e nel rispetto delle ulteriori condizioni definite con il presente Accordo.

Per quanto concerne i sinistri 2012-2018 il prezzo per sinistro è individuato in:

- **€ 266,00 oltre IVA** - deliberazione di aggiudicazione n° 120 del 16/02/2012 della S.C. Provveditorato (gara ASL2).

Per quanto riguarda i sinistri 2019-15/10/2021 il prezzo per sinistro è individuato in:

- **€ 297,00 oltre IVA** – come da contratto A.Li.Sa./Sham (gara Regione Liguria)

Si precisa che il prezzo per sinistro, come sopra individuato sulla base delle risultanze di gara, è liquidabile a CPA solo per le fasi NON eseguite da Sham. Nel dettaglio si specifica che: la prima tranche del 30% del prezzo per sinistro è dovuta per l'apertura della posizione di danno, la seconda tranche del 40% del prezzo per sinistro è dovuta all'atto del primo passaggio in Comitato Gestione Sinistri, mentre la terza ed ultima tranche del 30% del prezzo per sinistro è dovuta all'atto della definizione (reiezione o definizione della posizione di danno).

Per quanto sopra, per tutti i sinistri Sham, essendo gli stessi già aperti, non è dovuta a CPA la prima tranche del 30% per l'apertura del sinistro. Le successive due tranche saranno liquidate a Sham e/o CPA sulla base delle attività prestate, come sopra specificato.

- e) le Parti definiscono le modalità con cui il trasferimento dei sinistri pendenti da SHAM a CPA dovrà concretamente avvenire.
- f) Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo integra ma non sostituisce i provvedimenti necessari ai sensi delle norme vigenti, e in particolare ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, per il trasferimento dei sinistri pendenti. Il trasferimento dei sinistri pendenti si perfezionerà, infatti, solo qualora S.U.A.R., di concerto con A.S.L. n. 2 ed eventualmente con le Aziende e gli Enti ospedalieri interessati alla Gestione 2012-2018, verificata la ricorrenza dei presupposti previsti dalle suddette disposizioni vigenti e, in particolare, dal D.

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e valutate eventuali opzioni alternative, adottati i provvedimenti di competenza per l'affidamento a CPA dei sinistri pendenti di cui alla Gestione 2012-2018 e dei sinistri pendenti di cui alla Gestione 2019-2021.

3. OBBLIGHI DELLE PARTI

3.1 SHAM si impegna a porre in essere ogni sforzo, secondo i canoni di diligenza richiesti ad un operatore specializzato nel settore della gestione e liquidazione sinistri, affinché il trasferimento dei dati e dei documenti, digitali e analogici, afferenti ai sinistri pendenti metta CPA in condizione di subentrare immediatamente nell'attività di gestione, assicurando la continuità del servizio. In particolare, SHAM:

- a) si impegna a trasmettere entro il 17/01 p.v. le informazioni e la documentazione afferente a un campione di 50 (cinquanta) sinistri della Gestione 2012-2018, ed entro il 18/02 p.v. le informazioni e la documentazione afferente a un campione di 75 (settantacinque) sinistri della Gestione 2019-2021;
- b) si impegna a trasmettere entro il 24/01 p.v. per quanto concerne i sinistri relativi alla Gestione 2012-2018 e entro il 22/02 p.v. per i sinistri afferenti alla Gestione 2019-2021, tutte le informazioni e la documentazione utili e complete per una corretta gestione di tutti i sinistri pendenti. Tali informazioni e documenti dovranno essere trasmessi in formato elettronico in una percentuale non inferiore al 100% della totalità dei documenti di tutti i fascicoli. I documenti che dovessero eventualmente sopravvenire tra il 24.01.2022 e il 31.01.2022 (per quanto riguarda la Gestione 2012-2018) e tra il 22.02.2022 e il 28.02.2022 per quanto riguarda la Gestione 2019-2021) saranno oggetto di separato invio a CPA, da parte di SHAM, entro il 31.01.2022 (per quanto riguarda la Gestione 2012-2018) e il 28.02.2022 (per quanto riguarda la Gestione 2019-2021).

3.2. CPA si impegna:

- a) a collaborare con SHAM, secondo i canoni di diligenza richiesti ad un operatore specializzato nel settore della gestione e liquidazione sinistri, al fine di agevolare il buon esito del trasferimento dei dati e dei documenti, digitali e analogici, necessari all'accollo dell'attività di gestione;

- b) a esperire analisi a campione, entro 14 giorni dal ricevimento delle informazioni e dei documenti relativi di cui alla lettera b) del comma che precede, onde verificare se lo stato effettivo delle pratiche trovi corrispondenza con quanto assunto al momento dell'accettazione dell'incarico;
- c) ove il trasferimento dei sinistri pendenti si perfezioni, ad accollarsene la gestione nel rispetto dei capitolati tecnici rispettivamente afferenti alla Gestione 2012-2018 e alla Gestione 2019-2021.

4. RESPONSABILITÀ

4. I Loss Adjuster SHAM e CPA sono responsabili solo per l'attività di gestione dei sinistri da loro effettivamente eseguita e non rispondono invece, reciprocamente, dell'operato dell'altro gestore. Pertanto:

- a) la SHAM garantisce esclusivamente la propria responsabilità professionale e contrattuale fino alla data di effettiva consegna dei sinistri alla CPA per tutti i sinistri afferenti al contratto 2012-2018 e fino alla data di effettiva consegna dei sinistri alla CPA per tutti i sinistri afferenti alla Convenzione 2019-2021, manlevando dunque CPA per tali sinistri;
- b) e la CPA garantisce esclusivamente la propria responsabilità professionale e contrattuale – manlevando dunque la SHAM – a partire dalla data di effettiva consegna dei sinistri da parte della SHAM per tutti i sinistri afferenti al contratto 2012-2018 e a partire dalla data di effettiva consegna dei sinistri da parte della SHAM per tutti i sinistri afferenti alla Convenzione 2019-2021;
- c) SHAM si impegna inoltre a mantenere CPA manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale o extra-contrattuale che dovesse derivare da errori, anomalie, difformità, mancanze, inesattezze delle informazioni, dei dati o dei documenti forniti da SHAM ed esistenti alla data del trasferimento effettivo in relazione ai sinistri pendenti oggetto di trasferimento.

5. CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA

5.1 Il presente Accordo si intende automaticamente risolto, senza necessità di alcun preavviso, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni alternative:

- a) entro il termine del [--] S.U.A.R. e A.S.L. n. 2 non adottino i provvedimenti di competenza ai sensi delle disposizioni vigenti e, in particolare, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per affidare a CPA i sinistri pendenti di cui alle Gestioni 2012-2018 e 2019-2021;
- b) in qualunque momento, anche successivo al termine di cui alla lettera a) del comma che precede, S.U.A.R. e A.S.L. n. 2 manifestino in qualunque modo la volontà di adottare soluzioni di gestione diverse dall'accentramento presso CPA dei sinistri pendenti, ad esempio deliberando di bandire una nuova gara o di affidare in via diretta i sinistri di cui alla Gestione 2012-2018 e/o alla Gestione 2019-2021.

5.2 In pendenza delle condizioni di cui al precedente comma 1 SHAM cesserà ogni attività di gestione afferente ai sinistri delle Gestioni 2012-2018 e 2019-2021 alla data di effettiva consegna della totalità delle informazioni e dei documenti di cui all'art. 3.1 lett. b).

5.3 In ogni caso resta fermo che gli effetti di cui all'art. 2 del presente accordo si produrranno solo con l'adozione dei necessari provvedimenti da parte dell'Amministrazione, come previsto nel medesimo art. 2, lett. f).

6. RECESSO

6.1 CPA ha facoltà di recedere dal presente Accordo, senza alcun addebito a titolo di responsabilità pre-contrattuale o contrattuale, se dalle analisi a campione di cui al comma 3.2 dovesse emergere che lo stato effettivo delle pratiche si discosta dai dati riferiti dalla Regione nella mail avente ad oggetto "*Sinistri Sham aperti 2012-2021 - invio tabulati*", inviata giovedì 18 novembre 2021 ore 08:25 (Allegato 1).

6.2 Nell'ipotesi di cui al comma 1, CPA è tenuta a comunicare alle altre Parti l'esito negativo delle verifiche a campione e la volontà di esercitare la facoltà di cui al comma 1 entro 14 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni e i documenti rispettivamente afferenti ai sinistri pendenti della Gestione 2012-2018 e della Gestione 2019/2021. In ogni caso resta fermo quanto previsto dall'art. 5.

7. DISPOSIZIONI GENERALI

7.1 COMPLETEZZA

Senza pregiudizio per l'applicabilità delle disposizioni dettate dagli articoli 1362 e ss. cod. civ. in tema di interpretazione dei contratti, le Parti danno atto che il presente Accordo costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione a quanto in esso disciplinato; esso supera e sostituisce, senza eccezioni, qualsiasi altra precedente intesa, pattuizione e accordo, verbali e scritti.

7.2 MODIFICHE

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto e sottoscritto dalla Parte nei cui confronti viene invocata.

7.3 INVALIDITÀ

Qualora una o più clausole del presente Accordo siano dichiarate o da considerarsi invalide o inefficaci, le altre clausole rimarranno valide ed efficaci e la clausola invalida o inefficace sarà sostituita, ove possibile, dalla corrispondente disposizione di legge. Resta inteso che le Parti faranno tutto quanto possibile per perseguire gli scopi del presente Accordo e per rendere vincolante ed efficace quanto da esso previsto.

7.4 TOLLERANZA

L'eventuale tolleranza di una delle Parti rispetto a comportamenti dall'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.

7.5 RUBRICHE

Le rubriche dei singoli articoli sono state indicate al solo fine di facilitare la lettura del presente Accordo e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini della interpretazione dello stesso.

7.6 SPESE

Ciascuna delle Parti sosterrà la totalità delle spese e dei costi propri, dei propri rappresentanti, consulenti ed esperti connesse alla negoziazione, redazione, stipulazione ed esecuzione del presente Accordo.

7.7 COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo di raccomandata r.r. o posta elettronica certificata, eventualmente anticipata via telefax, e dovrà essere indirizzata:

(a) se a Sham alla stessa, presso: shamufficio@legalmail.it

(b) se a CPA, allo stesso presso: cpassicurativi@legalmail.it

ovvero presso il diverso indirizzo e/o numero di telefax che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data odierna, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo Accordo, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

8. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

8. Il presente Accordo, così come la sua interpretazione ed esecuzione, sarà regolato esclusivamente dalla legge italiana.

Qualunque controversia derivante dal, o collegata al, presente Accordo, alla sua interpretazione, esecuzione, validità e/o efficacia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Genova.

.

Genova – Milano, il ...

per l'A.S.L. n. 2, il Direttore generale

per la SHAM, il legale rappresentante

per la CPA, il legale rappresentante

per la Regione Liguria, Direzione Centrale Organizzazione, Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, il legale rappresentante